



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “ Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito: “codice dei Beni Culturali ;

Visto il D.L. 21 settembre 2019 n. 104, recante: “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della Cultura”;

Visto l’art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visto in particolare l’art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del D.S.G. 24 marzo 2021 rep. n. 216 registrato dalla Corte dei Conti al n. 1029 in data 12 aprile 2021;

Vista la nota ricevuta con prot. n. 1754 del 14/02/2022 del Comune di Pieve Torina con la quale è stata richiesta la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il bene denominato: “**Parco della Rimembranza detto delle Rimembranze** situato a Pieve Torina (MC)” acquisito al protocollo d’Ufficio il 15/02/2022 prot. n. 593;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Marche, espresso con nota prot. n. 2603 del 07/03/2022 dal quale si rileva che “Il Parco della Rimembranza di Pieve Torina situato nel capoluogo, è una grande area verde recintata con molti tigli, due filari di cipressi ed altre varietà di sempreverdi in numero limitato (cedri, agrifogli, palme, tuje) dedicato ai Caduti di Pieve Torina nella Grande Guerra. Al suo interno è collocato dal 4



Ministero della Cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

Novembre 1922, il memoriale ai caduti Pievetorinesi del primo conflitto mondiale, opera in marmo e bronzo che venne progettata ed eseguita dallo scultore Armando Cappelloni. La memoria delle centinaia di migliaia di soldati caduti durante la prima guerra mondiale fu uno dei punti chiave della propaganda durante il ventennio fascista, che portò alla capillare erezione di monumenti, lapidi, cippi, sacrari, e all'intitolazione di numerose vie, piazze, scuole ed edifici pubblici alle battaglie e alle vicende della guerra appena finita, già dal primo governo Mussolini si ideò un nuovo tipo di memoriale, il parco o viale della Rimembranza (circolare del sottosegretario alla Pubblica Istruzione Dario Lupi del 1922, poi convertita in Regio decreto n. 2747 del 3 dicembre 1923). Successivamente, con Legge 21 marzo 1926, n. 559 I Viali e i Parchi della Rimembranza sono dichiarati pubblici monumenti (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1926) GU n. 88 del 15-04-1926 Considerato che, nonostante la riduzione avvenuta degli alberi nel Parco della Rimembranza a Pieve Torina, soprattutto per motivi urbanistici, con progressiva diminuzione del numero dei tigli per accrescersi di altra vegetazione, tra cui in particolare due filari di cipressi posti a semicerchio alle spalle del monumento ai caduti, che ad esso fanno, tuttora, da efficace sfondo e corona, si ritiene che il suddetto Parco conservi ancora l'impianto e il significato della sua fondazione avvenuta in 4 novembre del 1922. L'area verde recintata contenente al suo interno il monumento ai caduti della prima guerra mondiale del paese, testimonia la volontà di tramandare alle generazioni future la memoria del sacrificio per la Patria compito dai soldati morti nella grande Guerra mediante l'uso di simboli – il monumento con l'Italia rappresentata dalla figura femminile con la bandiera e la stella a cinque punte con l'alloro e gli alberi segni di crescita e vigore. Pertanto, poiché il Parco della Rimembranza nel suo insieme costituisce una testimonianza del periodo politico, culturale, sociale e storico in cui venne realizzato. possiede i requisiti dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 10 c.1 , c. 3 lettera d) (le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose); e art. 10 c.4 lettera f) (le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico). Il Comune di Pieve Torina è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 157 del Dlgs 42/2004 D.A.C.R. n. 8 del 23.12.1985 "Comprensorio Monti Sibillini, versante Maceratese, e massiccio del Monte Nerone - Comprensorio Monti Sibillini, versante Maceratese, Istituito ai sensi della L. 1497/1939 ";

Visto il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: **"il bene riveste interesse archeologico"**;

Visto il verbale n. 8 della Commissione del giorno 10/03/2022, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che: è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica positiva di interesse culturale dell'immobile in oggetto; formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Parco della Rimembranza detto delle Rimembranze
Comune	Pieve Torina
Località	Capoluogo
Via	Roma s.n.c.
Provincia	Macerata
Distinto al C.F	Foglio n. 23 particella D
Confinante	Foglio n. 23 part.IIa 160-205-348-250 e Via Roma
Proprietario	Comune di Pieve Torina (MC)

DELIBERA n. 20 del 10.03.2022



Ministero della Cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

presenta interesse storico – architettonico - ai sensi dell'articolo 10 comma 1; comma 3 lettera d) e comma 4 lettera f ; **e interesse archeologico** ai sensi dell'art. 10 comma 1 e art. 2 comma 2 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42.

DELIBERA

Art. 1 il bene denominato: **“Parco della Rimembranza detto delle Rimembranze”** come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è dichiarato **di interesse storico - architettonico** ai sensi dell'articolo 10 comma 1; comma 3 lettera d) e comma 4 lettera f; **e interesse archeologico** ai sensi dell'art. 10 comma 1 e art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

Art. 2 La relazione storico - architettonica (all.1), la relazione archeologica (all. 2) la planimetria catastale (all.3), fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott. Carlo Russo